

COMUNE DI MAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 – art. 52)

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate tributarie del comune, in conformità ai principi dettati dalla legge 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

ART. 2

Definizione delle entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello stato che individuano i tributi di pertinenza del comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) imposta comunale sugli immobili;
 - d) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

ART. 3

Regolamenti specifici

1. La gestione delle singole entrate può essere oggetto di ulteriori regolamenti che l'ente può adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.
2. Tali regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

ART. 4

Determinazione delle aliquote

1. La Giunta Comunale è competente alla fissazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi con apposita delibera da adottare nei termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine stabilito sono prorogate per gli esercizi successivi le aliquote e le tariffe in vigore.
2. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione di specifici regolamenti, può disciplinare eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

ART. 5

Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle singole entrate tributarie del comune i funzionari individuati con decreto del Sindaco per i periodi ed i tributi in essa stabiliti.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 77/95 e s.m. e i., trasmettendo al responsabile dei servizi finanziari copia della documentazione utile. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate anche quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. In tal caso, il funzionario responsabile dell'ente vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ART. 6

Modalità di pagamento

1. Salvo eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento di ogni singola entrata, ogni somma spettante al comune può essere pagata nei seguenti modi:
 - a) versamento diretto in tesoreria;
 - b) utilizzo dei conti correnti postali intestati al comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al comune - Servizio di tesoreria;
 - c) bonifici, accreditamenti e simili, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) tramite il concessionario della riscossione.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13, per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

ART. 7

Verifica e controllo

1. E' obbligo del funzionario responsabile di ciascuna entrata gestita direttamente dall'ente provvedere alla verifica che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al pagamento sia effettuato in maniera corretta e corrispondente al dovuto.
2. Le attività di controllo e riscontro possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, secondo quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. Resta salva la facoltà, per l'ente, di affidare a terzi, con convenzione, la rilevazione dei dati inerenti alle fattispecie imponibili delle singole entrate.

ART. 8

Liquidazione delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

ART. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal funzionario responsabile o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario.

ART. 10 **Autotutela**

1. Con determinazione del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o con provvedimento dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 è possibile annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dalla valutazione, opportunamente motivata, della inutilità di coltivare la lite in funzione del:
 - a) valore della lite;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, valutando casi analoghi di soccombenza;
 - c) aggravamento delle procedure interne;
 - d) costo della difesa e spese della soccombenza.
3. Nelle ipotesi di provvedimento definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) esibizione della prova di pagamenti eseguiti regolarmente;
 - c) errore di persona;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni.

ART. 11 **Tutela dell'ente in giudizio**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del comune, limitatamente al giudizio di primo grado, ovvero il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.97.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

ART. 12 **Sanzioni**

1. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile, secondo quanto stabilito dal regolamento sull'applicazione delle sanzioni tributarie, ove adottato, e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, in particolare, dai decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, nonché secondo quanto stabilito dai regolamenti sulle singole entrate, ove adottati.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in L. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del comune.
5. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 4.

ART. 14
Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15
Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, nonché le norme dettate dal regolamento comunale in materia di accertamento con adesione, ove adottato.

ART. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.